

TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

- Sede ROMA-

Udienza del 05 giugno 2024

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.n. 2942/2024**

per

**P** ■■■■■ **F** ■■■■■, nato a ■■■■■ il ■■■■■, (c.f.: ■■■■■), ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi (c.f.:TDSNRC70D13B776U), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: *enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto

-ricorrente-

contro

**Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- resistente-

e

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** -, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- resistente-

e

■■■■■, nata a ■■■■■ il ■■■■■ ed ivi residente in ■■■■■  
■■■■■: (c.f. ■■■■■), PEC: ■■■■■

-controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- a) Del provvedimento prot. 22/17-1, del 02 febbraio 2024 della commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e notificato al ricorrente il 07 febbraio 2024, con cui è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale nr. 423066/2-11, del 12 gennaio 2024 dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici;
- b) Del verbale nr. 423066/2-11, del 12 gennaio 2024, della commissione per gli accertamenti psico-

fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri effettivi bandito con decreto nr. 68/1-1 CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 02 maggio 2023;

- c) Del Decreto delle graduatorie finali nr. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30 aprile 2024, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma <sup>1</sup>;
- d) Della correlata graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) del bando di concorso dell'11 aprile 2024 e pubblicata il 07 maggio 2024<sup>2</sup>
- e) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

#### FATTO

Il ricorrente il 18 marzo 2024 ha adito l'On.le Tar Lazio per richiedere l'annullamento, previa sospensione a) Del provvedimento prot. 22/17-1, del 02 febbraio 2024 della commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e notificato al ricorrente il 07 febbraio 2024, con cui è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale nr. 423066/2-11, del 12 gennaio 2024 dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici;

Del verbale nr. 423066/2-11, del 12 gennaio 2024, della commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri effettivi bandito con decreto nr. 68/1-1 CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 02 maggio 2023; c) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Nel ricorso innanzi al TAR Lazio, avente RG. n.2942/2024, ha chiarito di aver partecipato alla

---

<sup>1</sup> All.to nr. 1 Decreto graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma

<sup>2</sup> All.to nr. 2 Graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) del bando di concorso

procedura concorsuale relativa al reclutamento di 3765 allievi effettivi carabinieri bandito con decreto con decreto nr. 68/1-1 CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 02 maggio 2023.

I 3.763 posti a concorso sono così ripartiti:

- a) 2.611 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2;
- b) 1.120 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
- c) 32 (di cui 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 e 10 tratti dai civili che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 e successive modificazioni

Ai sensi dell'art 6 del bando, lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:

- a) prova scritta di selezione;
- b) prova di efficienza fisica;
- c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
- d) accertamenti attitudinali;
- e) valutazione dei titoli.

Il ricorrente, che ha regolarmente partecipato al predetto concorso di cui alla lettera b), [1.120 riservati, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età] ha superato le prime due prove (prova scritta ed efficienza fisica) di cui agli articoli 7 ed 8 del predetto bando.

In occasione dei successivi accertamenti psicofisici, la relativa commissione, con il verbale prot. prot. 423066/2-11, del 12 gennaio 2024 e notificato al ricorrente in pari data, lo ha dichiarato inidoneo.

Ciò stante, il 22 gennaio 2024 il signor ██████████, ex art. 10, comma 8 del bando di concorso ha prodotto istanza di riesame all'esito della quale, con nota nr. 154/1-85-3 CONT.CAR23, del 07 febbraio 2024, l'Ufficio Concorsi e Contenzioso ha notificato il provvedimento prot. 22/17-1, del 02 febbraio con il quale la commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici, ha confermato il giudizio espresso dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici con il verbale nr. 423066/2-11 del 12 gennaio 2024.

Nella camera di consiglio del 03 aprile 2024, Onorevole Tar, con la ordinanza nr. 6537/24 Reg. Coll.

Provv:

*“rilevato che:*

- con il ricorso in epigrafe è stato gravato il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per la diagnosi di [REDACTED], condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15.3.2010, n.90 e dal D.M. 4.6.2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";
- il ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a contestare il rilievo ostativo della patologia;
- non risulta ancora avvenuta l'approvazione della graduatoria finale ed il ricorso si appalesa prima facie, ammissibile e procedibile;

Ritenuto che:

- vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell'affezione contestata, onde acclarare l'idoneità o meno della ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;
- le operazioni avvengano con le modalità di seguito indicate:
  - a. della verifica è incaricata la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture;
  - b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare;
  - c. la Commissione, acquisita la documentazione medica versata in atti dalle parti, provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata e riferirà espressamente nelle sue conclusioni sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;
  - d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;
  - e. la relazione sulla verifica compiuta e le relative conclusioni, in una al verbale eventualmente redatto, dovranno essere entro il 22 maggio 2024 e comunicate a mezzo PEC alle parti, ai domicili digitali dei rispettivi avvocati costituiti, nonché depositate nella Segreteria di questa Sezione;

Ritenuto, altresì, che:

*la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo incaricato – vada differita alla conclusione della presente fase cautelare;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 5 giugno 2024”.*

Il 15 maggio 2024 la predetta commissione ha depositato la relazione conclusiva.

Con il decreto nr. 68/9-5-2023 CC di prot. del 30 aprile 2024, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma - è stata approvata la graduatoria datata 11 aprile 2024 e pubblicata il 07 maggio 2024<sup>3</sup>, oggetto di impugnazione.

Il 08 maggio decorso, al Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso è stata prodotta istanza finalizzata ad acquisire le generalità complete di almeno due controinteressati<sup>4</sup> della graduatoria de qua.

Tale istanza è stata riscontrata con nota 139/4-12-1 CONT -CAR23, del 13 maggio u.s., con la quale, il predetto Ufficio ha fornito, come richiesto, i dati completi di quattro controinteressati tra cui la signora ██████████ in attesa di assegnazione al Reparto di formazione poiché sarà incorporato con il quarto ciclo di formazione, a partire dalla terza decade del mese di gennaio 2025<sup>5</sup>.

Il 29 maggio 2024 il ricorso principale è stato notificato al controinteressato

Al ricorrente, quindi, non è residua altra possibilità di tutela se non quella di adire il TAR, anche con ricorso per motivi aggiunti, per richiedere l'annullamento dell'illegittimo provvedimento impugnato per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 10 DEL BANDO; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ISPECIE DELL'ART. 582 D.P.R. 15 MARZO 2010 NR. 90 E D.M. 4 giugno 2014 -; ERRONEITÀ DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; TRAVISAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ; SVIAMENTO ECCESSO DI POTERE sotto il profilo dell'erroneità del giudizio psico-fisico.**

Con il verbale prot. 423066/2-11, del 12 gennaio 2024 della commissione per gli accertamenti

---

<sup>3</sup> All.to nr. 3 avviso del 07 maggio 2024

<sup>4</sup> All.to nr. 4 Richiesta delle generalità di controinteressati del 23 maggio 2023

<sup>5</sup> All.to nr. 5 nota 139/4-12-1 CONT -CAR23, del 13 maggio 2024

psicofisici e notificato al ricorrente in pari data, il ricorrente è stato dichiarato inidoneo al prosieguo del concorso.

Vano è stata la istanza di riesame prodotta dal ricorrente che con provvedimento prot. 22/17-1 del 02 febbraio 2024 e notificato il successivo 07 febbraio è stata rigettata dalla commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici.

Si legge nel citato verbale che la inidoneità alberga nel fatto che *“il ricorrente è stato riscontrato affetto da [REDACTED] condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.”*

Da ciò si desume che la patologia di cui il signor [REDACTED] risulterebbe affetto, a parere della predetta commissione, è causa di non idoneità al servizio militare.

Infatti, la commissione indica come causa di esclusione dal concorso esclusivamente la patologia di cui il ricorrente risulta affetto facendola rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 582 comma 1 del DPR nr. 90 del 2010.

Infatti, recita il punto 3 dell’art 10 del bando *“Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014”*

Ed ancora: al punto 6 del citato articolo prevede, tra l’altro, che saranno giudicati inidonei i candidati:

- a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207, laddove previsto;
- b. risultati affetti da: – imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3.

Ebbene l’art. 582 del DPR nr. 90 del 2010, recante *“Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”*, elenca una serie di imperfezioni ed infermità che danno luogo alla inidoneità al servizio militare. Ebbene alla lettera [REDACTED], riguardante [REDACTED] si elencano con dovizia di particolari tali imperfezioni ed infermità:

*“le alterazioni congenite e acquisite, [REDACTED] o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”*,

Quindi, elemento fondamentale e comune quasi a tutte le fattispecie, affinché possa trovare attuazione la predetta causa di non idoneità, è che una qualsivoglia di dette patologie deve determinare, trascorso se occorre il periodo di inabilità temporanea, **rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche**.

Vi è di più: il decreto ministeriale 4 giugno 2014, intitolato “*Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”, concerne le modalità di applicazione dell’elenco di imperfezioni di cui all’art. 582, comma 1, del D.P.R. nr. 90 del 2010, fornisce indicazioni relative ad ogni singola lettera di cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 582, con particolare riguardo alle imperfezioni ed alle infermità di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza.

Ebbene, la lettera ■, recante ■ indica come causa di inidoneità

***“Le alterazioni congenite e acquisite, ■ che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”***

***Rientrano in questa fattispecie:***

- 1) le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di ordine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione, determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali;***
- 2) dermatite atopica e dermatite allergica da contatto;***
- 3) orticaria cronica;***
- 4) psoriasi;***
- 5) alopecia areata;***
- 6) acne, iperidrosi e ittiosi;***
- 7) nevi congeniti giganti;***
- 8) epidermolisi bollosa.***

Ebbene, il ricorrente:

- 1) il 22 dicembre 2023 decorso, presso l’U.O.C. di ■ ■ si è sottoposto a visita specialistica a seguito della quale lo specialista ha refertato che è affetto ■;
- 2) il 15 gennaio 2024, il professore ■, ha refertato, indicando le parti del corpo interessate, che il signor ■ è ■ ritenendo che si tratta di una patologia non invalidante.
- 3) Il 16 gennaio 2024, sottoposto a visita presso la ■, è stato refertato che il paziente è affetto da ■



5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità (ex multis sentenza TAR Lazio -Sezione Prima Quater - nr. 4636/2021, del 13 aprile 2021 e sentenza TAR Lazio Sezione Prima Bis nr. 2706/2021 del 12 febbraio 2021).

In particolare, con la sentenza nr. 4636/2021, i Giudici Amministrativi hanno tra l'altro rilevato che *“laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio, essendo stati rilevati, a distanza di un brevissimo lasso temporale (5 giorni dall'accertamento concorsuale), valori macroscopicamente diversi”*.

Nel caso de quo, sussiste una errata interpretazione delle patologie riscontrate al ricorrente, per cui le predette disfunzioni non possono essere considerate causa legittima di inidoneità al servizio militare.

#### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Gravissimo ed irreparabile è il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, rappresentato dalla mancata possibilità di partecipare al corso di formazione e dalla irrimediabile perdita di chance.

Si chiede, quindi, di ammettere con riserva il ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale, di partecipare suddetto corso che si avrà presumibilmente nel mese di gennaio 2025, ovvero al primo corso utile di formazione.

In ogni caso, tenuto conto della sussistenza dei richiesti presupposti, si chiede che l'On.le Collegio voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della domanda cautelare di sospensione di ogni altra richiesta ivi contenuta.

Si chiede che l'On.le Collegio voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, L.23 dicembre 1999 nr. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il presente ricorso introduce un giudizio di valore indeterminabile di pubblico impiego e di contributo unificato ammonta ad euro 325,00.

Avellino/Roma, 03 giugno 2024

Avv. Enrico Tedeschi

All.to nr. 1 Decreto graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma

All.to nr. 2 Graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) del bando di concorso

All.to nr. 3 avviso del 07 maggio 2024

All.to nr. 4 Richiesta delle generalità di controinteressati del 23 maggio 2023

All.to nr. 5 nota 139/4-12-1 CONT -CAR23, del 13 maggio 2024